



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0057/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0038/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)
Paolo Clarizia - Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3362/979pf 25-26/GC/PM/ep del 7 agosto 2026, depositato il 10 agosto 2026, nei confronti del sig. Mario D'Adamo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 3362/979pf 25-26/GC/PM/ep del 28.7.2026, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Cristian D'Adamo, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Vasto (CH), per rispondere della “ *violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A. per avere, nel corso della gara San Paolo Calcio – Union Fossacesia Calcio del 14.02.2026, valevole per il campionato Under 17 Provinciale, al 30^ del primo tempo circa proferito all'indirizzo dell'allenatore della società Union Fossacesia Calcio Domenico Zinni la seguente frase: “avanti fai sto cambio handicappato”; successivamente, alla prima interruzione, dopo che il sig. Zinni gli aveva chiesto spiegazioni in merito alla citata affermazione, gli ha risposto: “io non ti ho detto nulla, se continui ti caccio, qui comando io”*;

- il sig. Mario D'Adamo, all'epoca dei fatti arbitro emerito e Presidente della Sezione AIA di Vasto (CH), per rispondere della “*violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A. per avere in occasione della gara San Paolo Calcio - Union Fossacesia Calcio del 14.02.2026, valevole per il campionato Under 17 Provinciale, fatto indebito accesso all'interno dello spogliatoio arbitrale all'intervallo ed alla fine dell'incontro, nonché per aver sostato durante il secondo tempo a bordo campo nella parte opposta alle panchine, pur non avendo alcun incarico ufficiale in relazione alla la gara in oggetto, nonché per aver falsamente dichiarato ad alcuni tesserati di essere il "tutor" dell'arbitro per giustificare la propria presenza negli spogliatoi*”.

La fase istruttoria

L'indagine traeva origine dalla segnalazione, da parte del signor Domenico Zinni, allenatore della ASD Union Fossacesia Calcio, di quanto avvenuto in occasione della gara tra tale ultima Società e la San Paolo Calcio, disputata il 14.2.2026.

In particolare, l'autore della segnalazione rappresentava che nel corso del primo tempo della gara, intorno al 30' minuto, al momento della sostituzione di un suo calciatore, udiva la parola “handicappato”, non rendendosi conto - nell'immediato - di chi fosse il destinatario di quell'espressione. Successivamente, prima del termine della frazione di gioco, un suo calciatore e un dirigente della squadra avversaria gli precisavano che l'espressione era stata proferita dall'arbitro, sig. Cristian D'Adamo, e rivolta a lui, precisandone ulteriormente la portata: “*avanti fai sto cambio handicappato*”.

Per quel che rileva in questa sede, nella segnalazione veniva inoltre riferito che al termine del primo tempo, lo stesso Zinni, insieme all'allenatore in seconda Trivillino, si portava presso lo spogliatoio arbitrale trovandovi due persone a lui sconosciute, una delle quali qualificatasi *tutor*. Nell'occasione, uno dei due sconosciuti ribadiva quanto già rappresentato dall'arbitro e cioè di non aver detto nulla, invitandolo ad allontanarsi. Si precisava, da ultimo, che il soggetto qualificatosi come *tutor* veniva notato a bordo campo nel corso del secondo tempo della gara, pur non essendo autorizzato.

Iscritto il procedimento, veniva acquisita la documentazione dalla LDN relativa alle Società e ai tesserati indicati nella segnalazione, dal settore tecnico in ordine al tesseramento del tecnico Zinni, dall'AIA in relazione alla presenza di *tutor* nella gara oggetto di segnalazione. Venivano inoltre svolte le audizioni dell'autore della segnalazione, dei testimoni dallo stesso indicati come presenti ai fatti, nonché dell'arbitro Cristian D'Adamo e del Presidente di Sezione Mario D'Adamo.

Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, entrambi gli incolpati chiedevano di essere sentiti.

La Procura Federale procedeva pertanto ad una nuova audizione dei signori Cristian D'Adamo e Mario D'Adamo, che



contestavano gli addebiti rispettivamente loro mossi.
All'esito, veniva emesso il deferimento oggi in decisione.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, il signor Cristian D'Adamo faceva pervenire una proposta di accordo ex art. 127 C.G.S. cui la Procura Federale prestava il consenso.

La difesa del signor Mario D'Adamo depositava memoria, contestando gli addebiti. In particolare, il difensore respingeva la contestazione relativa alla qualifica di *tutor* falsamente riferita, secondo l'inculpazione, dal proprio assistito, giustificando la sua presenza nello spogliatoio arbitrale - prima - e nei pressi del terreno di gioco - poi - con la necessità, nella sua qualità di Presidente sezionale e *tutor* dell'arbitro della gara successiva a quella in corso, di tutelare il giovane arbitro D'Adamo trovatosi in una situazione di tensione e così evitare che questa degenerasse.

Il dibattimento

All'udienza del 15.9.2026, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l'avv. Nicola Pagnotta per la Procura Federale e l'avv. Stefania Pezzullo per entrambi i deferiti.

Preliminarmente il Tribunale, letta la proposta di accordo ex art. 127 C.G.S. e udite le parti, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata e congrua la sanzione proposta, con separato provvedimento ha dichiarato efficace l'accordo.

Il dibattimento è conseguentemente proseguito nei soli confronti del signor Mario D'Adamo per il quale il rappresentante della Procura si è riportato all'atto di deferimento e ha concluso per l'irrogazione della sanzione di cui al verbale d'udienza.

L'avv. Pezzullo ha evidenziato che le finalità della condotta tenuta dal suo assistito ha avuto finalità opposte a quelle sottese alle norme richiamate nel deferimento, contestando comunque anche la contestazione relativa alla falsa qualifica di *tutor*. Il difensore ha concluso per l'integrale proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene non sussistere la responsabilità del deferito in relazione a tutte le violazioni contestate.

Secondo il tenore dell'inculpazione, i fatti oggetto del procedimento a carico dell'incolpato sono circoscritti a tre diverse condotte: l'aver fatto indebito accesso all'interno dello spogliatoio arbitrale all'intervallo ed alla fine dell'incontro; l'aver sostato durante il secondo tempo a bordo campo; l'aver falsamente dichiarato ad alcuni tesserati di essere il *tutor* dell'arbitro per giustificare la propria presenza negli spogliatoi.

Quanto alla prima contestazione, l'ingresso nello spogliatoio arbitrale al termine della prima frazione di gara e dopo la sua conclusione è fatto incontestato, ammesso dallo stesso deferito.

Rispetto a tale condotta, ritiene tuttavia il Collegio non sussistere la violazione di cui all'inculpazione.

E' pur vero che esiste un divieto regolamentare di ingresso di estranei (o comunque non autorizzati) nello spogliatoio arbitrale. E tuttavia, le circostanze del caso concreto non consentono, ad avviso di questo Tribunale, di qualificare come indebita la presenza del deferito nello spogliatoio né nei pressi del campo durante la seconda frazione di giuoco.

Risulta infatti provato che nel corso del primo tempo della gara in questione, l'allenatore Zinni abbia percepito una grave offesa e che abbia poi appreso da più soggetti che l'espressione lesiva fosse stata rivolta ai suoi danni dall'arbitro.

Tale evento suscitava una comprensibile reazione da parte dell'offeso, già estrinsecatasi al momento dell'uscita dal campo, con richieste di chiarimenti rivolte al direttore di gara, così come riferito dallo stesso in sede di audizione.

E' altrettanto provato che, evidentemente non soddisfatto dalle affermazioni dell'arbitro, che negava l'insulto, l'allenatore della ASD Union Fossacesia Calcio, unitamente all'allenatore in seconda, si sia portato presso lo spogliatoio per chiarire l'accaduto.

Da quanto sopra può dirsi certamente provato che a causa dell'espressione profferita dall'arbitro in campo si sia creata una situazione di tensione, già palese nel momento dell'uscita dal campo e perciò percepibile anche dall'odierno deferito, giunto nell'impianto sportivo, in tribuna, per svolgere le funzioni di *tutor* dell'arbitro designato per la gara successiva a quella in corso.

Ritiene il Tribunale che tale situazione giustifichi la valutazione dell'odierno incolpato, Presidente della Sezione arbitrale di Vasto, circa l'opportunità di recarsi all'interno dello spogliatoio dell'arbitro, peraltro minorenne, al fine di evitare che essa potesse degenerare.

Tale intenzione, all'evidenza, risulta incompatibile con la volontà di violare i doveri imposti all'arbitro dall'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA, enunciata nel deferimento, con ciò difettando il fondamento dell'inculpazione.

Del resto, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello stesso Regolamento, il Presidente di Sezione è Organo Tecnico Sezionale, con la funzione - tra le altre - di controllare l'attività tecnica (lett.a), nonché di controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati (lett. l). Con la conseguenza che certamente non debordava dalle sue funzioni, nella specifica occasione, la verifica della necessaria condizione di serenità dell'arbitro minore della sua Sezione, nei confronti del quale si stavano svolgendo vivaci proteste, al punto che proprio l'allenatore segnalante, espulso dal direttore di gara, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con decisione non



impugnata.

Quanto poi all'ulteriore condotta inerente la presenza nello spogliatoio arbitrale al termine della gara, rileva il Collegio che la stessa risulterebbe comunque giustificata anche dalla funzione di *tutor* dell'arbitro della gara successiva che sarebbe iniziata di lì a poco.

Allo stesso modo e per gli stessi motivi finora illustrati, ritiene il Tribunale che sia giustificata anche la permanenza nei pressi del terreno di giuoco al momento dell'inizio del secondo tempo, non potendo il deferito escludere che, espulso l'allenatore, le proteste non potessero continuare.

Resta da analizzare l'ultima delle contestazioni oggetto di deferimento, relativa alla falsa affermazione dell'incolpato di essere il *tutor* dell'arbitro oggetto delle proteste per giustificare la sua presenza in loco.

Rispetto a tale porzione di incolpazione, ritiene il Tribunale non raggiunta la prova della condotta contestata.

Dall'esame delle dichiarazioni in atti non risulta, infatti, che il D'Adamo abbia riferito ai tesserati della ASD Union Fossacesia Calcio di essere il *tutor* dell'arbitro della loro gara. Da un lato, l'allenatore Zinni ha riferito la circostanza come riportatagli da un dirigente della sua squadra e non appresa direttamente, dall'altro, l'allenatore in seconda Trivillini, riconduce la qualifica di *tutor* ad una deduzione, avendo notato la presenza di una persona sconosciuta. Nessun contributo sul punto è stato infine offerto dal dirigente della ADS San Paolo, non presente ai fatti occorsi nei pressi dello spogliatoio ove sarebbe stata, secondo l'incolpazione, falsamente attestata la qualifica.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, il deferito va prosciolto da tutti gli addebiti.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Mario D'Adamo.

IL RELATORE
Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 23 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai